

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Sezione Sedicesima Controversie Civili
Specializzata in materia di Imprese

Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1) Dott. Giuseppe Di Salvo | Presidente |
| 2) Dott. Maurizio Manzi | Giudice relatore |
| 3) Dott.ssa Flora Mazzaro | Giudice |
- ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa annotata al R.G.A.C.C. n° 28248/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 26 maggio 2026, vertente

TRA

Parte_1 con sede legale corrente in Roma, Via N. Tartaglia n°11, p. i.v.a. n° *P.IVA_1*, in persona dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Santo n°2, presso lo studio dell'Avv. Marzia Contucci e dell'Avv. Alessandro Renda, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dei nuovi difensori, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguente indirizzi di posta elettronica certificata: *Email_1* e *Email_2*

ATTRICE

E

CP_1 con sede in Roma, Viale Parioli n° 166, (p. i.v.a. e c.f.: *P.IVA_2*), in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore, Sig. *Controparte_2* e *Controparte_3* con sede in Roma, Viale Parioli n°166 (p. i.v.a. e c.f.: *P.IVA_3*), in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via Federico Cesi n° 21, presso lo studio dell'Avv. Prof. Luigi Principato e dell'Avv. Giorgia Melchiorre, dai quali sono rappresentate e

difese giusta procure in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 68300454 ed al seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: *Email_3* e *Email_4*

CONVENUTE

OGGETTO: Declaratoria di nullità di trasferimento di quote societarie.

All'udienza del 25/05/2026 comparivano gli Avvocati Marzia Contucci ed Alessandro Renda, nuovi difensori di parte attrice, e, per la parte convenuta, l'Avv. Giorgia Melchiorre, anche in sostituzione dell'Avv. Luigi Principato.

I procuratori delle parti si riportavano ai propri scritti difensivi.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato alla *CP_1* ed alla *Controparte_3* la *Parte_1* premesso che:

- fra le parti era corrente la *Controparte_3* con sede legale corrente in Roma, Viale Parioli n° 166, p. i.v.a. n°17116551007;

- più specificamente il capitale della predetta società era così composto:

- quanto al 40%: *CP_1*

- quanto al 40%: *Parte_1*

- quanto al 20%: Family Office s.r.l.;

- l'amministratore unico della *Controparte_3* era il Sig. *Controparte_2* nato a Roma l'08/03/1974, il quale era anche amministratore unico della *CP_1*

- segnatamente il Sig. *CP_2* in data 01/03/2024, nella doppia richiamata veste, aveva sottoscritto una scrittura privata di cessione di quote con la quale, nella asserita qualità di procuratore speciale di essa attrice, aveva ceduto alla *CP_1* sempre rappresentata dal Sig. *CP_2* il 40% del capitale della *Controparte_3* per il corrispettivo di € 4.000,00, importo asseritamente pagato;

- la predetta scrittura privata riportava in calce la richiamata procura speciale ed era stata autenticata dal Notaio Dott. *Persona_1* di Roma in data 27/03/2023 con repertorio n° 13083;

- la cessione di quote era invalida per la seguente ragione:

- nullità della cessione delle quote sociali dell'01/03/2024 per inesistenza della procura speciale: ed infatti, con la procura speciale in esame, il Dott. *Persona_2*, nella qualità di amministratore unico di essa istante, aveva conferito procura speciale a sé stesso per il compimento dell'atto di cessione delle quote della *Controparte_3* era evidente che il Sig. *CP_2* non aveva alcun potere di procedere alla cessione delle quote pari al 50% del capitale di essa esponente per il semplice motivo che lo stesso non era mai stato nominato procuratore speciale né generale di essa attrice; sorprende il fatto che tale procura fosse stata redatta da un pubblico ufficiale così come che il medesimo pubblico ufficiale avesse poi autenticato l'atto di cessione di quote in virtù di una procura dallo stesso redatta e rilasciata a soggetto diverso da quello intervenuto nell'atto di cessione;

- a fronte di quanto rappresentato era palese che l'atto di cessione del 40% del capitale della *Controparte_3* sottoscritto dal Sig. *CP_2* nella qualità di procuratore della cedente, fosse da considerarsi affetta da nullità insanabile a causa della inesistenza giuridica e materiale della procura;

- nel caso in esame non poteva invocarsi la buona fede del terzo acquirente posto che si trattava dello stesso cedente il quale rivestiva, inoltre, la qualità di amministratore della società le quote della quale erano state cedute;

- ne conseguiva che l'atto di cessione di quote avrebbe dovuto essere dichiarato nullo con la conseguente restituzione delle quote ad essa istante;

tanto premesso essa esponente formulava le seguenti conclusioni:

“ piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa nomina di un curatore speciale della società *Controparte_3* ex art. 78 c.p.c.:

- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di cessione del 40% del capitale sociale della *Controparte_3* sottoscritto con scrittura privata dell'01/03/2024 ed autenticata dal Notaio Dott. *Persona_1* in Roma con repertorio n° 15552 e raccolta n° 12733;

- per l'effetto ordinare alla *CP_1* l'immediata restituzione delle quote illegittimamente trasferite;

- ordinare alla *Controparte_3* in persona dell'amministratore unico pro-tempore, la cancellazione della *CP_1* dal libro soci e contestuale reinscrizione della *Parte_1* in misura della originaria partecipazione pari all'80% del capitale sociale;

- con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.

Si costituivano la *CP_1* e la *Controparte_3* e, con comparsa di risposta, in via preliminare, eccepivano il difetto di competenza del Tribunale adito in forza della clausola compromissoria dell'art. 16 dello statuto che prevedeva che tutte le controversie fra soci ovvero fra società e soci con oggetto di diritti disponibili relativi al rapporto sociale dovessero essere deferite alla decisione di un arbitro unico che avrebbe

dovuto essere nominato dal Consiglio Notarile di Roma; in via gradata esse convenute deducevano che fosse valida la procura conferita al Sig. *CP_2* con la procura corretta(la n° 13082 di repertorio) il Sig. *Persona_2*, quale amministratore unico e legale rappresentante della *Parte_1* aveva nominato e costituito procuratore speciale della società il Sig. *Controparte_2* affinché, in nome e vece della società, vendesse, anche a se stesso, venendo espressamente autorizzato e/o a chi avesse creduto(persona fisica o società) al prezzo pari al valore nominale, una partecipazione pari ad € 4.000,00 del capitale sociale della *Controparte_3*

- tanto premesso esse convenute formulavano le seguenti conclusioni:

“ voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- in via preliminare dichiarare la propria incompetenza in favore dell'arbitro unico per effetto della clausola compromissoria di cui all'art. 16 dello statuto della *Controparte_3*
- nel merito rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.

All'udienza del 10 dicembre 2024 la controversia, essendo di natura documentale, era rinviata per la assunzione in decisione alla udienza del 26 maggio 2026 h. 09,30 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..

Alla predetta udienza la causa era trattenuta in decisione con prontezza di devolverne l'esame al Collegio.

Motivi della decisione

In via pregiudiziale deve essere dichiarata la incompetenza del foro adito per essere competente l'arbitro unico in ragione dell'art. 16 dello statuto della *Parte_1* recante clausola compromissoria;

- la predetta disposizione ordinamentale così recita: “ tutte le controversie fra i soci ovvero fra la società ed i soci che abbiano oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori ed organo di controllo ovvero nei loro confronti verranno deferite alla decisione di un arbitro unico che sarà designato dal Presidente del Consiglio Notarile di Roma.

L'arbitro deciderà secondo diritto.

La clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia e, con l'accettazione dell'incarico da parte di amministratori, liquidatori ed organo di controllo è vincolante per costoro.

Le modifiche dell'atto costitutivo introduttive o soppressive di clausole compromissorie devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale”;

- osserva il Collegio che la controversia, all'evidenza, concerne il trasferimento di quote societarie e, per l'effetto, concerne la esistenza della qualità di socio;

- rileva il Tribunale che la *Parte_1* ha citato in giudizio anche la *Controparte_3* chiedendo all'intestato ufficio di ordinare alla stessa la cancellazione della *CP_1* dal libro soci e la contestuale reiscrizione della *Parte_1* nella misura dell'80% del capitale sociale;

- la presente causa, assai sintomaticamente, è stata iscritta dinanzi al Tribunale di Roma- Sezione Specializzata in materia di Impresa-;

- da ultimo la vertenza de qua, che- si ribadisce- ha ad oggetto l'asserita invalidità del trasferimento di quote societarie non ha ad oggetto profili indisponibili;

- il che determina l'accoglimento della eccezione pregiudiziale con conseguenziale inibizione dell'esame dei profili di merito.

In ragione del rilievo che la parte attrice non ha aderito alla proposta eccezione appare equo porre le spese di lite- nella misura di cui al dispositivo- a carico della *Parte_1*

PQM

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiara la incompetenza del foro adito in favore dell'arbitro unico per effetto della clausola compromissoria di cui all'art. 16 dello statuto della *Controparte_3*

condanna la *Parte_1* a rifondere in favore delle società convenute, con vincolo solidale, le spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali compenso 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.

Così deciso il 09 giugno 2026 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma

Il Giudice Estensore

Dott. Maurizio Manzi

Il Presidente

Dott. Giuseppe Di Salvo

